



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo di Santa Margherita Ligure

SEZIONE TECNICA

Calata del porto, n.14 – 16038 - Santa Margherita Ligure (GE)
tel. +39.0185.287029 - fax 0185.285728 - www.guardiacostiera.gov.it/santa-margherita-ligure

ORDINANZA n° 259/2018

argomento: GARA DI CANOTAGGIO;
località: Acque antistanti il litorale del Comune di Moneglia;
data: 16 Settembre 2018 dalle ore 09:30 circa alle ore 13:00 circa;
organizzatore: Associazione Sportiva Monilia Canottaggio di Moneglia ;
responsabile manifestazione: Sig. Paolo AURISICCHIO – 335/6769489;
responsabile sicurezza: Sig. Alberto CAGNOLI – 335/8145763;

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Santa Margherita Ligure:

- VISTA** l'istanza presentata in data 01/09/2018 con la quale l' Associazione Sportiva Monilia Canottaggio, d'ora in avanti denominata "organizzatore", ha chiesto l'emanazione di provvedimenti di competenza per effettuare una gara di canottaggio in programma per il giorno 16 Settembre 2018, nella zona di mare riportata nel "rende noto";
- VISTO** il parere favorevole espresso dall'Ufficio Locale Marittimo di Riva Trigoso con foglio prot. n°15109 in data 03/09/2018;
- VISTA** l'autorizzazione all'occupazione dello specchio acqueo prot. n° 8807 in data 27/08/2018 dell'Ufficio Demanio del Comune di Moneglia;
- VISTO** il messaggio n. 129-17/N/B/NOT del 06/02/2017 del Comando in Capo del dipartimento Militare Marittimo della Spezia, che prevede l'emanazione di avurnav (avviso ai naviganti) solo nel caso di eventi che superino le 4 (quattro) ore;
- VISTO** il decreto 26 giugno 2017 "Linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semi-automatici e di eventuali altri dispositivi salvavita da parte delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche".
- VISTA** la Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (Colreg '72), resa esecutiva con legge n° 1085 del 21 dicembre 1977;
- CONSIDERATA** la necessità di dover emanare norme che, per quanto di competenza dell'Autorità Marittima, ai soli fini della sicurezza della navigazione, disciplinino lo svolgimento della manifestazione in argomento;
- VISTA** la propria Ordinanza di sicurezza balneare n° 53/08 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTI** gli artt. 17 e 1231 del Codice della Navigazione, nonché l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

RENDE NOTO

che nel giorno **16.09.2018 dalle ore 09.30 alle ore 13.00 circa** nelle acque antistanti il litorale del Comune di Moneglia, adiacente le dighe poste a protezione della spiaggia principale, delimitata dalle seguenti coordinate geografiche (DATUM WGS 84):

PUNTO n°	Latitudine	Longitudine
1	44°14,260' N	009°29,062' E
2	44°14,150' N	009°29,319' E
3	44°14,212' N	009°29,025' E
4	44°14,101' N	009°29,282' E

e come meglio evidenziato dallo stralcio grafico allegato, a puro titolo illustrativo, e costituente parte integrante della presente Ordinanza si svolgerà una gara di canottaggio - gozzi a sedile fisso – categoria senior, junior e femminile.

ORDINA**Art. 1**

Nel giorno e negli orari di cui al “rende noto”, per tutta la durata della gara di canottaggio, è vietato l'ormeggio, il transito, la sosta a tutte le unità in genere e qualunque altra attività di superficie e subacquea non inerente la manifestazione in argomento al fine di assicurare un regolare e sicuro svolgimento della stessa.

Il predetto divieto non si applica al personale del sodalizio sportivo individuato nel “rende noto” nonché al personale della Guardia Costiera e delle Forze dell'Ordine che per motivi di servizio hanno necessità di accedere nell'area in questione.

Art. 2

L'organizzatore dovrà:

- a) inviare all'Autorità Marittima, anche via fax o posta elettronica, una dichiarazione di conferma dello svolgimento della manifestazione, con preavviso non inferiore alle 24 ore rispetto alla data prevista per l'effettuazione della manifestazione, indicando/confermando:
 - il numero delle unità partecipanti;
 - gli estremi identificativi delle unità di appoggio;
 - i canali VHF utilizzati per le comunicazioni tra le unità appoggio;
 - il nominativo ed il recapito telefonico del responsabile/organizzatore delle attività in argomento il quale, per tutta la durata dell'evento, dovrà assicurare i contatti con la Sala Operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Santa Margherita Ligure;
- b) ai sensi del decreto 26.06.2017 durante la manifestazione sia in mare, a bordo di una delle due unità, che a terra all'arrivo dei correnti, dovrà essere presente un DAE con personale abilitato all'utilizzo.
- c) munirsi di idonee (nel numero e nella tipologia) unità di appoggio, non impegnate nella manifestazione in parola, che dovranno effettuare servizio di assistenza/vigilanza segnalando a tutte le unità la presenza di unità impegnate nell'evento; le stesse unità di appoggio sono tenute ad assicurare la possibilità di idoneo collegamento con questa Autorità Marittima via VHF (canale 16);
- d) prestare ascolto radio obbligatorio;
- e) accertare che le condizioni meteorologiche siano tali da consentire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione;

- f) sospendere o interrompere la manifestazione qualora, tenuto conto della tipologia dell'attività sportiva oggetto dell'evento, il mutamento delle condizioni meteorologiche renda ragionevolmente consigliabile tale decisione sulla base di un apprezzamento di "buona perizia marinaresca";
- g) comunicare alla Sala Operativa della Guardia Costiera di Santa Margherita Ligure ogni situazione di emergenza che si dovesse verificare durante la manifestazione, eventualmente sospendendo od interrompendo l'evento;
- h) **RIMUOVERE LE BOE ED I RELATIVI CORPI MORTI AL TERMINE DELLA MANIFESTAZIONE;**

Le unità impegnate nella manifestazione sono tenute all'osservanza ed al completo rispetto della disciplina contenuta nella Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di precedenza, nonché di ogni altra normativa prevista da leggi e/o regolamenti in materia di navigazione marittima.

Art. 3


Il presente provvedimento, rilasciato ai soli fini della sicurezza della navigazione, non esonera l'organizzatore di munirsi di ogni altro provvedimento autorizzativo di competenza di organi o enti cui la legge riconosca a vario titolo specifiche attribuzioni nei settori direttamente od indirettamente coinvolti dall'attività posta in essere.

Art. 4

I contravventori alla presente ordinanza saranno perseguiti, salvo che il fatto costituisca diverso e/o più grave illecito, ai sensi dell'articolo 1231 del Codice della Navigazione e del Decreto Legislativo n. 171/05.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio, l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/santa-margherita-ligure.

Santa Margherita Ligure, 12/09/2018


IL COMANDANTE
Tenente di Vascello (CP)
Antonello PIRAS

